



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 17/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 18 dicembre 2012, n. 175

Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 1426 del 23.11.2007 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di 20 MWe (40,6 MWt) alimentato ad oli vegetali, nella località "Posta da Piedi" del Comune di Foggia variante relativa ad adeguamenti tecnologici e delle opere di connessione alla rete di Trasmissione Nazionale consistenti, nell'allacciamento all'ampliamento della Stazione Elettrica 380/150 kV di Foggia autorizzato giusta D.D. n. 203 del 10.09.2010; Istanza presentata dalla Società Ecoenergia Srl. con sede in Foggia alla via Conte Appiano, 60.

Il giorno 18 dicembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il

procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30.12.2010 ha adottato le nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 e dell'Allegato “Linee Guida per i Procedimenti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 177 del 13-12-2007, con Determinazione Del Dirigente Settore Industria n. 1426 del 23 novembre 2007, veniva rilasciata alla Società ECOENERGIA S.r.l. con sede legale in Foggia in Via Conte Appiano n. 60, Partita IVA 03449990716, di seguito indicata Società, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n.716/2005 e n. 35 /2007, l'Autorizzazione Unica alla: costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile “biomassa”, costituito da 2 moduli da 10 MW ognuno, per una potenza elettrica complessiva di 20 MW, da realizzare in località “Posta da Piedi” del Comune di Foggia (FG);

- Nel provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1426 del 23 novembre 2007, l'Arpa Puglia, con nota prot. n.2310 del 9 febbraio 2006 esprimeva parere favorevole con prescrizioni, tra cui si cita testualmente:

“... che venga totalmente stralciata dal progetto esecutivo la parte impiantistica destinata ai processi biochimici e che l'alimentazione sia costituita esclusivamente da oli vegetali con solo trattamento di

filtrazione ed anidificazione.”

“Prima della cantierizzazione del nuovo impianto di produzione di energia elettrica deve essere espletata, in collaborazione con questa Agenzia, una campagna di campionamenti ed analisi dell’aria, da effettuarsi nei punti prossimi all’insediamento produttivo ed in un intorno significativo interessato dalla ricaduta massima delle sostanze emesse, che deve essere stimato con opportune tecniche modellistiche, al fine di ottenere, in particolare, informazioni dettagliate sui valori di PM10, NO2, CO ed Ozono ante operam.”

“Ogni variazione significativa d’impianto quali, cambio tipologia combustibile, sostituzione o potenziamento dei moto-generatori, sistemi di captazione, ecc. anche se ritenuta migliorativa, deve essere sottoposta a questa Agenzia per l’approvazione.”

- la Società con nota acquisita al prot. n. 38/4245 del 18.12.2008 comunicava l’inizio dei lavori in data 11.12.2008, entro il termine previsto dall’art.5 della D.D. n. 1426 del 23.11.2007, il nominativo del direttore dei lavori e contestualmente trasmetteva copia della comunicazione inviata dal direttore dei lavori ad Arpa Puglia - DAP Foggia, recante data 04.12.2008, con la quale veniva richiesta collaborazione per la campagna di monitoraggio;

- la Società, titolare dell’Autorizzazione Unica n. 1426 del 23 novembre 2007, con nota del 25.06.2010, acquisita al prot. n. 159/12840 del 02.09.2010, entro il termine previsto dall’art.5 della D.D. n. 1426 del 23.11.2007, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, presentava istanza per il rilascio di variante progettuale migliorativa così sinteticamente riassunta:

- introduzione di sezione appositamente destinata a recuperare la quota aggiuntiva di energia termica, disponibile a seguito dello stralcio dal progetto esecutivo di parte impiantistica;

- ottimizzazione del lay-out dell’impianto;

- variante al tracciato planimetrico delle opere di connessione a seguito di diversa soluzione di allaccio.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 17037 del 03.12.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società con nota del 13.07.2011, acquisita al prot. n. 159/9050 del 14.07.2011, in ordine alle opere di connessione, depositava progetto delle opere di connessione come da STMG TE/P20090009740 del 27/07/2009 tramite costruzione di collegamento in antenna a 150kV con la stazione RTN a 380/150 kV di “Foggia”.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/9921 del 01.08.2011 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 settembre 2011.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/1708 del 23.02.2012 comunicava agli Enti interessati la conclusione positiva del procedimento in oggetto, invitando la Società a trasmettere copie del progetto definitivo, attestandone la conformità a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo, l’adeguatezza a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso ed impegnandosi a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- il Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. 159/1787 del 24.02.2012, disposizione interna inerente l’organizzazione dell’Ufficio Energia e Reti energetiche, designava il Responsabile del Procedimento nella persona del funzionario Rocco Labellarte;

- la Società con nota del 23.04.2012, acquisita al prot. n. 159/3870 di pari data trasmetteva n. 3 copie del progetto definitivo accompagnato da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine a quanto richiesto al precedente punto;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Assessorato Bilancio E Programmazione - Area Amministrazione E Riforma

Dell'amministrazione - Servizio Demanio E Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi FOGGIA - Prot. N. 108/2134 del 08.02.2011: "... il caviodotto in AT interesserà esclusivamente la sede stradale ed in particolare occuperà la linea mediana della carreggiata, non interessando il residuo suolo demaniale appartenente al tratturello "Foggia Sannicandro", si comunica che questo Ufficio non è tenuto a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione. ..."

- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, nota del 07.02.2011 prot. n. 006053: "... per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle ulteriori opere connesse ..."

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale - Foggia, prot. n. 1318 del 14.01.2011, comunica che le aree in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Per l'eventuale taglio di vegetazione di interesse forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area interessata ai lavori, la ditta dovrà richiedere preventiva autorizzazione a questa Sezione provinciale in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizio Attività estrattive, prot. n. 154/1034 del 23.02.2011, esprime nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto in progetto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli delle eventuali cave in esercizio e/o dismesse come previsto dal D.P.R. 128/1959;

- Comune di Foggia - servizio ambiente con Determinazione Dirigenziale. n° 406 /2011:

- atteso che il progetto in parola prevede delle prescrizioni sulla scorta di quanto formalmente espresso in fase autorizzativa dall'Arpa Puglia e dall'Assessorato Ecologia - Regione Puglia, ovvero modifiche progettuali e/o di processo capaci, talune, di condizionare di fatto la configurazione dell'impianto; vista pertanto la conseguente proposta di variante migliorativa al progetto autorizzato con D.D. Settore Industria n° 1426/2007;

- rilevato dalla disanima tecnica della suddetta proposta progettuale di variante migliorativa che le azioni da dover porre in essere da parte della ECOENERGIA Srl per il soddisfacimento delle prescrizioni sopra dette;

- consistono in una rivisitazione impiantistica e di processo, non generante peraltro modifica alcuna rispetto alla potenza già autorizzata e porterebbero in sintesi:

- alla eliminazione nella variante di progetto sia di sostanze generanti rischio di nocimento ambientale in base alla normativa vigente (es. metanolo, mediato di sodio, eptano, eptanolo) che di sostanze classificate come non pericolose (es. glicerolo, azoto, anidride carbonica);

- alla riduzione degli impatti ambientali autorizzati, conseguente al "ridisegno" ulteriormente ottimizzato del sito;

- al significativo miglioramento del rendimento globale dell'impianto con una potenza elettrica aggiuntiva pari a 1,4 [MWe];

- alla riduzione del consumo di olio vegetale - pari a circa 14.000 [t/anno];

- alla riduzione delle emissioni dall'impianto e conseguenti ricadute delle stesse al suolo nel territorio circostante;

- alla drastica riduzione del consumo di acqua necessaria al processo previsti nel progetto autorizzato rispetto a quanto previsto nel progetto in variante;

- esprime parere favorevole, alle condizioni e alle prescrizioni espresse dall'Arpa Puglia e dall'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, alla proposta progettuale presentata dalla ECOENERGIA Srl di variante migliorativa al progetto già autorizzato dal Dirigente Settore Industria della Regione Puglia, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1426/2007 ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n° 387/2003 nonché della D.G.R. n°35/ 2007;

- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. Z4715 del 20.05.2011, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto; per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa

con la circolare allegata al foglio riferimento "b";

- Autostrade per l'Italia spa, prot. n. 9786 del 05.05.2011 rileva che l'area di progetto si colloca fuori dalla fascia di rispetto autostradale di m 60,00, pertanto non necessita di autorizzazione.

- Anas SpA - Area Amministrativa - DIRAMM Unità Organizzativa Service e Patrimonio Licenze e Concessioni con nota prot. 0029384 del 05.09.2011 non sollevava osservazioni in merito prescrivendo la sottoscrizione di Disciplinare contenente le norme e le condizioni regolanti la concessione e polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le norme prescritte per l'esecuzione dei lavori e del ripristino dello stato dei luoghi;

- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Foggia - Prot. 5503 del 28.04.2011: esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo e nei rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati progettuali e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il funzionamento dell'impianto idrico antincendio a schiuma, installato a protezione del deposito degli oli vegetali e del olio lubrificante, deve essere ad attivazione automatica in caso d'incendio.

- L'impianto idrico antincendio sia realizzato conformemente a quanto previsto dalla Norma UNI 10779, 12845 e 11292 rispettivamente per l'impianto antincendio, gruppo pompe e locale antincendio.

- Siano attuate prima dell'esercizio dell'attività, le disposizioni vigenti in materia di gestione dell'emergenza (piani di emergenza), formazione ed informazione del personale in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08 e DM 10/03/98.

- Si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesto, con istanza in carta legale, il sopralluogo da parte di questo Comando per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività, ai sensi della legge 26.07.65 n. 966 e del D.lgs n° 08.03.2006 n° 139.

- Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 37/1998 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, e nel contempo si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 3765 del 15.03.2011, rilascia nulla osta alla realizzazione della variante in progetto;

- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 9 del 02.03.2011, esprime parere positivo preventivo dal punto di vista igienico - sanitario a condizione che:

- Si dovrà assicurare, in sede di messa in esercizio dell'impianto, che gli elettrodotti da costruire per il trasporto dell'energia, dovranno essere interrati, ove possibile, seguendo le migliori tecnologie possibili, segnalate debitamente e con idonee indicazioni di pericolo;

- Dovranno essere anche garantite, in fase d'esercizio dell'impianto, tutte le misure sia in campo di sicurezza che in materia antinfortunistica per poter tutelare anche, trattandosi di zona agricola, il passaggio e/o lo stazionamento nei pressi dell'impianto di persone ed animali;

- Lo smaltimento dei rifiuti (di tutte le tipologie e con particolare attenzione ai reflui d'origine industriale) dovrà avvenire secondo le norme regionali e nazionali del settore sia durante le fasi del cantiere che soprattutto nella seguente fase messa in esercizio dell'impianto medesimo;

- Il materiale di scavo dovrà essere riutilizzato nel rispetto delle normative locali e nazionali in tale materia;

- Dovranno essere previste, in fase d'esercizio dell'impianto, delle misure di contenimento per emissioni odorigene, in modo che sia mitigato, mediante appositi accorgimenti tecnici l'eventuale impatto di tali emissioni sull'ambiente circostante;

- La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi sia alle

descrizioni progettuali, che alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata, nonché alle norme generali dello specifico settore, in modo che non si possa procurare qualsivoglia alterazione, con eventuale modifica delle zone e degli ambienti, circostanti al futuro impianto.

• REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione, nota prot. n. 75/2548 del 05.08.2011: Il progetto in argomento prevede l'utilizzo di acqua, le cui fonti di approvvigionamento, come dall'elaborato "Relazione Generale Rev1" di variante, risultano essere "acquedotto e pozzo". In particolare, si fa riferimento ad un pozzo artesiano esistente nel sito, mentre gli elaborati presentati si riferiscono alla istanza e relativa autodenuncia - art 10 Dlgs 275/93 - presentate in sanatoria, per un pozzo ad uso irriguo ubicato in F.3 P.Ila 382 dell'agro di Foggia, che di fatto non rientra nel sito di intervento.

Lo stesso pozzo, per il quale non sono stati presentati titoli concessori, risulta inoltre di proprietà di altra Ditta per un utilizzo diverso in tipologia e quantità rispetto a quanto stimato in progetto.

Per tutto quanto sopra esposto, fermo restando il divieto di rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui, industriali e civili non potabili nell'area di intervento, per quel che riguarda specificatamente le competenze autorizzative e consultive in capo al Servizio scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione che non si utilizzi quale fonte di approvvigionamento idrico il suddetto pozzo in quanto sprovvisto dello specifico titolo concessorio (uso industriale), non rilasciabile ex novo in tali zone, data la ricadenza in un'area definita di "TUTELA QUANTITATIVA". In tali aree, il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) ha previsto misure tese ad alleviare stress sulla falda per eccesso di prelievo (si vedano in proposito le misure 2.1 nell'allegato 2 del PTA). Quali sospensione al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui, industriali e civili non potabili.

Detto vincolo è previsto già dalle "Prime Misure di Salvaguardia" adottate contestualmente al PTA con DGR 883/2007.

• Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 145/4970 del 14/06/2011: esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P riguardo al progetto di cavidotto di connessione alla sotto-stazione di Foggia ed all'ampliamento di quest'ultima.

Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- preservare le alberature stradali occupanti le banchine della Strada provinciale n.23;
- nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante;
- gli interventi di scavo in prossimità delle alberature dovranno avere una distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non inferiore ai 2 metri;
- gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana;
- se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o in ogni caso mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide;
- nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 64/26436 del 21.04.2011, vista l'interferenza della proposta progettuale con i corsi d'acqua: canale "Cappelli", doppia interferenza, il Canale "Duanera", il canale "Laccio" con il suo

affluente di sinistra ed il torrente "Celone" esprime parere favorevole a condizione che:

- L'attraversamento sia previsto nella forma non intrusiva con l'uso della sonda teleguidata e profondità dal fondo dell'alveo di mt. 2,00 con inizio dell' immersione a mt. 20,00 dal ciglio e riemersione a mt. 20,00 dal ciglio opposto, nel doppio attraversamento del torrente Cappelli e con il canale Duanera, mentre tale distanza sale a mt. 75,00 nei restanti attraversamenti;

- in testa ed in estremo delle uscite della sonda T.O.C., sia realizzato un pozzetto in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di mt. 1,00x1,00x1,50 con la chiusura effettuata da pozzetto carrabile e baulatura sul fondo del pozzetto con getto di calcestruzzo a protezione dei cavi e della linea elettrica;

- sui coperchi di chiusura dei pozzetti sia segnalato il pericolo di esposizione a folgorazione per contatto, e quindi contenga sia il simbolo per folgorazione, che la relativa scritta di ammonimento.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 7519 del 13.04.2011, rilevata una serie di interferenze della proposta progettuale di che trattasi, autorizza l'esecuzione dei lavori interferenti con gli Impianti consortili a condizione che:

- Per la condotta irrigua presente sull'area dell'Impianto venga completata la procedura amministrativa di dismissione come indicato nel parere al punto b-1;

- Per le Intersezioni tra condotte irrigue e cavidotto elettrico, quando quest'ultimo venga posato sulla carreggiata stradale, venga adottato il sistema di segnalazione a mezzo di appositi cartelli da montare su palo metallico ove possibile, altrimenti mediante la posa di paline segnalatrici sulla banchina stradale laterale, come indicato al punto b-2;

- Vengano rispettate tutte le seguenti prescrizioni (nota consortile prot. n°6844 del 05.04.2011):

Parallelismi (cavidotto interrato)

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a 0 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da 0 300 a 0 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da 0 600 a 0 1200. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (cavidotto interrato)

1. il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a 0 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da 0 300 a 0 500 mm., non inferiore a mt 13.50 per diametri da 0 600 a 0 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a 0 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt 12.00, sempre in asse alla condotta;

2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100;

3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;

4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;

5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt 2.00;

6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7. L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da

garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 150; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Sovrapposizioni (Area impianto)

Non vi può essere compatibilità tra l'area dell'impianto da costruire e la linea di distribuzione irrigua esistente, pertanto dovrà provvedersi a modificare l'ubicazione dei manufatti previsti in progetto.

Qualora ciò non fosse possibile per ragioni superiori, potrà essere richiesto lo spostamento delle condotte che potrà essere effettuato, qualora non sussistano motivi ostativi sia tecnici che amministrativi con spese a totale carico della società richiedente, con le modalità e le condizioni già descritte in precedenza.

Strade di servizio

Per la costruzione di eventuali strade di accesso sovrappassanti condotte irrigue è necessario che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. La condotta irrigua deve essere protetta meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno della condotta irrigua e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa della condotta medesima; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio della condotta irrigua;

2. La protezione della condotta irrigua deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;

3. Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

- l'inizio dei lavori interferenti con condotte irrigue venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso;

- Codesta Società accetti che la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;

- Codesta Società adotti ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti e in ogni caso sollevi il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;

- Codesta Società si impegni sin d'ora a corrispondere i canoni per l'attraversamento di aree asservite al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche al soggetto beneficiario, canoni che potranno essere definiti con provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 11432 del 17.06.2011, comunica che ha espresso le proprie considerazioni alla superiore Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, in quanto il procedimento rientra nelle esclusive competenze della stessa, ai sensi dell'art.17. comma 3. lettera n. del DPR n. 233 del 26.11.2003.

• Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Per L'energia Direzione Generale Per Le Risorse

Minerarie Ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - Ricerca, coltivazione o stoccaggio delle risorse minerarie od energetiche dell'Italia Meridionale e relativi Impianti in mare, nota prot. 644 del 15.02.2011 considerato che il tracciato della variante a farsi non interessa attualmente zone vincolate da titoli minerari, si esprime il NULLA OSTA di competenza limitatamente a quanto forma oggetto della variante de qua, alla condizione che la Società ECOENERGIA S.r.l. si impegni ad effettuare le modifiche impiantistiche del caso nelle aree in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie Dello Stato - Direzione Territoriale Produzione Bari, nota prot. 501 del 28.01.2011 comunica il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, precisando che le opere oggetto degli interventi interferiscono con la propria linea primaria 150 kV, come di seguito precisato: la linea di proprietà R.F.I. (i cui tralicci hanno tutti targa di riconoscimento con indicazione della Società e numero traliccio) interferente con il tracciato del cavidotto interrato proposto con gli attraversamenti ai numeri 20, 17 e 11.

Il presente parere favorevole non autorizza l'esecuzione delle opere in argomento; il rilascio dell'autorizzazione da parte di questa Società all'esecuzione delle interferenze con le proprie linee o infrastrutture (attraversamenti e parallelismi) potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento delle relative istruttorie (singola per ciascuna interferenza) in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della Ferservi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A.

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 30/7366 del 31.01.2011, fa presente che questo Ufficio non è competente per l'espressione di un parere nel merito della proposta progettuale presentata.

- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, nota prot. 19564 del 31.03.2011 comunica che, il Comitato Provinciale per la Valutazione Impatto Ambientale, in data 24/03/2011, a seguito della verifica dell'ottemperanza da parte della Società proponente a quanto prescritto da codesta Regione, ha espresso parere favorevole.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 5821 del 17.05.2011 con cui rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT 20/150 kV e linea elettrica in cavo interrato a 150 kV tra la sottostazione di trasformazione posta in località "posta da piedi" e la nuova sezione 150 kV della stazione 150/380 kV di foggia per il collegamento alla rtn dell'impianto biomassa da 20 MW sito nel comune di foggia. Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ECOENERGIA S.r.l. in data 01/03/2011 e registrato a ROMA 3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'1.12.1933. e dal D.Lvo. n. 259 del 1.08.2003.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 5823 del 17.05.2011 con cui rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa della potenza di 20 MWe sito nel comune di foggia in località "posta da piedi" foglio 3 p.lle 385-379-110 e linee elettriche in bt/mt, Linea Mt 20 KV In Cavo Interrato E Cabina Trasformazione MT/AT. (solo per la parte bt/mt dell'impianto). Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ECOENERGIA S.r.l. in data 01/03/2011 e registrato a ROMA 3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 114577 del 06.09.2011, esprime Nulla Osta per

quanto concerne gli aspetti di tutela del volo di carattere civile.

• Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 11597 del 01.02.2011, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dai lavori.

Preso atto dei pareri pervenuti successivamente alla data di convocazione della Conferenza di servizi, di quegli Enti che non si erano ancora espressi ed i pareri finali degli Enti a cui la Società ha fornito le integrazioni, e di seguito riportati:

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. n. 3810 del 30/09/2011, ai sensi dell'art. 17 lettera n) del D.P.R. 233/2007 e successive modificazioni (D.P.R. 91/2009), questa Soprintendenza ha trasmesso, in via endoprocedimentale, le valutazioni di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia per l'espressione del parere.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici della Puglia con nota prot. 8489a/34.1904/2165 del 21.09.2011 rilascia autorizzazione per le competenze di cui alla lett. n comma 3 dell'art. 17 del DPR n. 233/2007 prescrivendo:

- limitatamente agli Interventi che interferiscono con il 'Tratturello Foggia-Sannicandro' che i lavori di scavo del cavidotto siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa da parte di soggetti abilitati con idonei titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alle valutazioni della Soprintendenza archeologica. Ove in corso d'opera dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, si fa osservare che il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare ulteriori prescrizioni a tutela degli elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto e che nell'area tratturale sia ripristinato lo stato dei luoghi precedenti allo scavo del cavidotto;

- specifiche prescrizioni saranno date in corso d'opera per l'attraversamento (del cavidotto) in prossimità di Mass. Pedone, nonché per l'interferenza con la viabilità secondaria di età romana ai km 2, in località Vigna d'Aloia, tra il km 3 e il km 4, in località Posta cantone, e tra il km 4 e il km 5; al riguardo, è necessario che, prima dei lavori, la Società richiedente si interfacci con la Soprintendenza archeologica per la definizione delle strategie da adottare a tutela del patrimonio archeologico.

• TERNA S.p.a. con nota prot. TE/P20110013606 del 26.08.2011 comunicava la rispondenza della documentazione di progetto inerente il collegamento in antenna a 150 kV sulla stazione elettrica RTN a 380/150 kV "Foggia", previo ampliamento dell'esistente sezione a 150 kV, ai requisiti RTN di cui al codice di rete;

• Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri con nota prot. 49560 del 13.09.2011 si riservava di esprimere parere di competenza a fronte di richiesta di integrazioni documentali;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota acquisita al prot. 159/15387 del 28.12.2011, con cui la Società trasmetteva contratti di comodato e compravendita dei terreni interessati dalla procedura di dichiarazione di pubblica utilità;

Risulta quindi, per le ragioni di fatto su riportate, non necessario il parere del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri.

• Autorità di Bacino della Puglia con prot. n. 14500 del 20.12.2011, esprime parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. approvato alle seguenti condizioni:

- nessun intervento sia effettivamente realizzato nelle aree esondabili per eventi di piena bicentenniali individuate nella "relazione geologica e idrogeologica" presentata dalla Società Ecoenergia s.r.l. con la 3a integrazione del 03/12/2011 (prot. AdB 14169/2011) ed esaminato da questa Autorità;

- i tratti di elettrodotto che ricadono in aree esondabili o che intersecano e costeggiano il reticolo idrografico siano effettivamente realizzati con le modalità indicate dai progettisti negli elaborati trasmessi

con la 1a integrazione del 13/07/2011 (prot. AdB 8304/2011) e con la 3a integrazione del 03/12/2011 (prot. AdB 14169/2011), in modo che sia garantita l'inerodibilità delle trincee di scavo alle forze di trascinamento delle piene bicentinarie e che non siano modificate le sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;

- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;

- le opere necessarie all'esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle provvisorie, siano tali da non creare, neppure temporaneamente, un ostacolo al regolare deflusso delle acque e un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni interessati dai lavori previsti;

- i materiali di scavo e di risulta non siano accumulati, nemmeno temporaneamente, lungo i pendii, onde evitare che il conseguente aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi versanti;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto;

- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;

- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio temporaneo e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. 62840 del 23.12.2011 rilasciava nulla osta condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La società dovrà garantire che l'approvvigionamento dei biocombustibili provenga da produttori locali secondo gli impegni sottoscritti con le associazioni di categoria. Prima della messa in esercizio dovrà fornire copia dei contratti di approvvigionamento, coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, atti a dimostrare che l'impianto sarà alimentato da "filiera corta" ai sensi di legge.

2. La società dovrà garantire che i propri biocombustibili liquidi rispettino i criteri di sostenibilità di cui al D.Lgs. n.55/2011 nonché al D.Lgs. n.28/2011, che recepiscono rispettivamente le Direttive 2009/30/CE e 2009/28/CE.

3. Per gli NOx, CO e polveri siano adottati, in tutte le condizioni di esercizio, i seguenti valori limite di emissione: NOx 186,7 mg/Nm³, CO 486,7 mg/Nm³, PM 97,3 mg/Nm³. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

4. Una volta definita la logistica di approvvigionamento e comunque prima della messa in esercizio, dovrà essere proposto dalla Ditta, ed approvato da ARPA Puglia, uno studio finalizzato a stimare con precisione (oltre la stima già effettuata in via preventiva e presentata in occasione delle miglione alla variante) gli inquinanti derivanti dalla movimentazione dei mezzi che preveda altresì misure di compensazione adeguate (intese come mancata emissione di pari o confrontabili quantità di sostanze inquinanti).

5. Prima della messa in esercizio dovrà essere effettuata una campagna di caratterizzazione della qualità dell'aria nei punti di massima ricaduta stimati secondo i metodi e i dettami imposti dal D.Lgs. 155/2010.

6. Il Sistema di Monitoraggio in Continuo preveda anche la misura di: polveri totali, umidità e portata

volumetrica. Inoltre, deve essere previsto lo screening annuale di SO₂, NH₃, IP A, metalli, composti inorganici del cloro espressi come HCl, composti inorganici del fluoro espressi come HF, diossine e furani.

7. I criteri per la valutazione della conformità ai valori limite di emissione devono essere conformi a quanto previsto nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

8. La società proponente deve rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. La collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1). I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08 e norme di buona tecnica).

9. La società proponente deve provvedere all'alimentazione del CET (Catasto Emissioni Territoriali) gestito da Arpa Puglia e accessibile sul sito istituzionale, in applicazione della D.6.R. 2613/2009 "Emissioni in atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma 1. Disposizioni in merito alle comunicazioni, inerenti l'esercizio degli impianti soggetti alla normativa sull'inquinamento atmosferico".

10. Deve essere concordato con ARPA Puglia un protocollo di comunicazione, di gestione e visualizzazione dei dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME).

11. Prima della messa in esercizio dell'impianto deve essere presentata a questa Agenzia, e all'Amministrazione Provinciale, la documentazione tecnica di progetto dettagliata dell'impianto di accumulo e trattamento delle acque meteoriche di stabilimento.

12. In fase di messa in esercizio, a pieno regime dell'impianto, devono essere effettuate, da tecnico qualificato, le misure dell'inquinamento Acustico esterno allo stabilimento le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questa Agenzia.

13. Ogni variazione significativa d'impianto quali: cambio tipologia combustibile, sostituzione o potenziamento dei moto-generatori, sistemi di captazione, ecc., anche se ritenuta migliorativa, deve essere sottoposta ad approvazione.

14. I dati di monitoraggio vengano resi accessibili al pubblico non istituzionale, ad esempio mediante pubblicazione sul sito internet della società proponente.

In riferimento al suddetto parere la Società con la nota acquisita al prot. 159/205 del 11.01.2012, trasmetteva controdeduzioni, rilevando: "... che il procedimento di Autorizzazione Unica ex D.G.R. 35/2007 per l'impianto a biomasse in oggetto [...] concluso nel lontano novembre 2007, tramite D.D. n. 1426 del 23/11/2007, e pertanto in data antecedente al marzo 2011 [data di entrata in vigore del D. Lgs. N.28 del 03.03.2011]; tale decreto autorizzativo, inoltre, tra le prescrizioni dettate non impone il rispetto di criteri di sostenibilità in quanto non previsti da alcuna normativa vigente all'epoca della sua emissione. Inoltre la richiesta di variante progettuale, presentata in data 02/09/2010, è antecedente al marzo 2011 ed ha riguardato sostanzialmente un adeguamento alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica ed imposte con il precedente parere prot. n. 2310 del 09/02/2007 della stessa ARPA Puglia. Pertanto la richiesta di variante progettuale non può assolutamente configurarsi come una richiesta di autorizzazione per un "nuovo impianto a biomassa" e, di conseguenza, non può essere assoggettata al quadro normativo in materia vigente allo stato attuale. Nonostante i due decreti legislativi sopra richiamati non possano trovare applicazione al caso specifico per le ragioni sopra esposte, la scrivente società farà tutto quanto in suo potere affinché, qualora in futuro ce ne siano le condizioni, i propri bioliquidi rispettino i criteri di sostenibilità di cui al D.Lgs. n. 55 del 31/03/2011. Trasmettiamo, infine, il cronoprogramma di massima delle opere da realizzare."

Con nota prot. 7701 del 14.02.2012 di ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia precisava in merito ai punti rubricati ai nn. 1 e 2 del parere precedentemente rilasciato che, ai fini autorizzativi:

"Il legislatore [con D. Lgs. 28/2011] con espresso riferimento alla disciplina applicabile alle (sole)

procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e per l'esercizio degli impianti nonché per le sole modifiche sostanziali degli stessi, ha stabilito per i procedimenti avviati dopo il 29.3.2011 (entrata in vigore) il ricorso all'autorizzazione unica di cui all'art. 12, 4° comma, d. lgs. 387/03 (secondo le norme procedurali e le condizioni previste dallo stesso d. lgs. 387/03 e dalle Linee Guida 10.9.2010 entrate in vigore "nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", avvenuta il 18.9.2010).

Ed ancora, sempre al fine di individuare la disciplina autorizzatoria applicabile, la norma in esame al p. 3 ha stabilito che "per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato". Infine, con il medesimo art. 5, d.lgs. cit., è stabilito che la novella introdotta all'art. 12, 4° co., d. lgs. 387/03, si applica solo ai procedimenti avviati dopo il 29.3.2011.

Da quanto detto, sembra esclusa l'applicabilità del decreto in esame alle procedure avviate prima della data di entrata in vigore dello stesso, restando comunque fuori le opere non sostanziali. [...]

E' evidente da quanto riportato che il legislatore ha inteso graduare l'applicazione dello jus superveniens anche con riferimento ai requisiti per il finanziamento pubblico, prevedendone i tempi di vigenza.

Ora, dalla documentazione agli atti emergerebbe che il sub procedimento inerente la modifica progettuale sia stato avviato il 2.9.2010; sicché, è evidente che questo fosse in corso alla data del 29.3.2011: ciò implica che, indipendentemente dalla circostanza che la modifica debba considerarsi sostanziale o meno, deve applicarsi la disposizione previgente.

In merito alla variante - asseritamente non sostanziale e realizzata dopo ben 5 anni dall'ottenimento dell'A.U. - risulta dalla determina dirigenziale del 2007 che questa consiste nello stralcio "dal progetto esecutivo della parte impiantistica destinata ai processi biochimici e che l'alimentazione sia costituita esclusivamente da oli vegetali con solo trattamento di filtrazione ed anidificazione" esattamente come relazionato da ARPA P. con il parere prot. n. 2310/06.

Va detto in generale che qualora questa variante rappresentasse per le sue caratteristiche progettuali e procedurali un subprocedimento autonomo, la sua conclusione procedimentale dovrebbe essere conforme alla disciplina vigente al momento dell'adozione (tempus regit actum) non potendosi ammettere l'ultrattività della disciplina abrogata.

Tuttavia, come detto, il legislatore ha stabilito espressamente con norma transitoria che il decreto legislativo 28/11 si applica alle procedure (anche nell'ipotesi di variante sostanziale) avviate dopo il 29.3.2011.

Sicché, la questione giuridica sull'operatività dello ius superveniens nella fattispecie sembra all'Agenzia superata in radice dal disposto normativo.

Ad ogni buon conto si confida su quanto dichiarato dal Proponente che farà tutto quanto in suo potere affinché ottemperi alle prescrizioni segnalate da ARPA."

Il nulla osta espresso da ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia risulta quindi vincolato al rispetto delle prescrizioni su indicate, facenti parte integrante del presente atto, e riportate nella nota prot. 62840 del 23.12.2011 di ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia ai nn. 3 - 4 - 5 - 6- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; risultano stralciate, alla luce della nota prot. 7701 del 14.02.2012 di ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, le prescrizioni rubricate ai nn. 1 - 2.

Considerato che:

- Terna Spa con nota prot. TE/P2007013922 del 16.11.2007 comunicava alla Società la soluzione tecnica minima generale (STMG) prevedendo di collegare l'impianto in antenna con la sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kv di Foggia;
- Terna Spa con nota prot. TE/P2009/00095216 del 24.04.2009 annullava e sostituiva la precedente nota prevedendo di collegare l'impianto in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kv che verrà collegata in entra ed esce sulla linea a 380 kV "Andria-Foggia";

- Terna Spa con nota prot. TE/P2009/0009741 del 27.07.2009 comunicava alla Società ulteriore soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione dell'impianto in oggetto confermando la soluzione di connessione iniziale e subordinandola ad ampliamento della sezione a 150 kV della S.E. 380/150 kV di Foggia; il suddetto ampliamento veniva autorizzato con giusta dd n.203 del 10.09.2010;
- la Società con nota acquisita al prot. 159/2842 del 26.03.2012 trasmetteva documentazione intercorsa con Terna spa, in cui significava come il rilascio della STMG prot. TE/P2009/0009741 del 27.07.2009 fosse avvenuta a valle di verifiche di fattibilità progettuale, fatte da parte del gestore della rete di trasporto nazionale, riscontranti criticità legate al congestionamento della rete elettrica e risolte nella predetta STMG, ricalcante la soluzione iniziale;
- la Società con nota acquisita al prot. 205 del 11.01.2012 trasmetteva cronoprogramma riportante la tempistica di esecuzione delle opere in variante, indicando una durata temporale di mesi 16 (sedici) per la totalità delle attività previste;
- in data 27 aprile 2007 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 05 giugno 2007 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 8243 e della Convenzione al repertorio n. 8244;
- in data 04 aprile 2007 la Società ottemperava alla stipula di fideiussione assicurativa a favore del Comune di Foggia e della Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico ed innovazione tecnologica, a garanzia degli obblighi assunti nell'Atto di Impegno;
- in data 09 aprile 2008 la Società ottemperava alla stipula di fideiussione assicurativa a favore della Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico ed innovazione tecnologica, a garanzia degli obblighi assunti nell'Atto di Impegno;
- le suddette fidejussioni devono essere ripresentate dalla società entro sessanta giorni dal rilascio della presente Determinazione Dirigenziale, in conformità alle seguenti prescrizioni:

la fideiussione corrisponde all'obbligo di rendere effettivo l'impegno del proponente alla realizzazione dell'impianto e, per quanto attiene quella a favore del Comune, all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, condizione questa a cui è espressamente subordinata l'autorizzazione e giustificata da un interesse pubblico, sottostante, al recupero del territorio alla sua originale destinazione al fine di rendere effettivi impegni ed obblighi del proponente, la cui mancata attuazione si risolverebbe in un danno a carico della collettività, l'Amministrazione Regionale deve richiedere garanzie affidabili. la L.R. 31/2008 non richiede una specifica tipologia di fideiussione. Tipologia invero richiesta dalla D.G.R. 35/07 e cioè bancaria o assicurativa (punto 2.3.6). Al contrario invece le linee guida nazionali, D.M. 10/09/2010, prevedono espressamente, che la fideiussione, a garanzia degli impegni assunti, debba essere bancaria o assicurativa. In tal senso, e sino ad ora, l'ufficio ha ritenuto, sulla base di una prassi consolidata e sulla normativa vigente in materia di Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006, art. 75), di accettare anche fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B., così come novellato dal D.Lgs. 141/2010 (sostanzialmente, allo stato, trattasi dei soggetti iscritti all'ex art. 107 del T.U.B.) e quindi a ciò autorizzati e sottoposti al controllo della Banca d'Italia, ritenendo, di fatto, tali garanzie idonee sotto il profilo dell'affidabilità, ma non anche da soggetti iscritti nell'elenco di cui all'ex art. 106.

Sulla scorta di quanto su detto, le polizze dovranno presentare le caratteristiche di seguito riportate:

- Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono essere rilasciate da una banca o da un'assicurazione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 (ovvero all'art. 106 così come novellato dal Dlgs. 141/ 2010) del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- Le fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari devono contenere: espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Servizio Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- La validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario; la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, non si ritiene necessario il trasferimento dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it richiesto dall'art. 2.1 della suddetta D.G.R. 3029/2010; si prescrive, tuttavia, alla Società di fornire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegate alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento per la variante all'Autorizzazione Unica n. 1426 del 23 novembre 2007 relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di 20 MWe (40,6 MWt) alimentato ad oli vegetali, nella località "Posta da Piedi" del Comune di Foggia, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003.

Variante costituita da:

- eliminazione dal progetto delle sezioni preposte alla produzione di biodiesel (trans-esterificazione, esterificazione e pretrattamento degli oli vegetali);
- eliminazione dal progetto delle sezioni preposte allo stoccaggio dei derivati chimici e/o dei prodotti presenti nelle unità eliminate; lettera b)
- l'adeguata selezione di oli vegetali, necessitanti del solo trattamento di tipo fisico (filtrazione e anidridificazione) prima del loro invio in alimentazione all'impianto di produzione di energia elettrica;
- la scelta di motori diesel idonei ad essere alimentati con oli vegetali così selezionati;
- alla creazione di una sezione impiantistica - formata sinteticamente da n° 2 caldaie a olio diatermico in combinata con un turbogeneratore in grado di generare energia elettrica dall'energia termica recuperata dai fumi di combustione "trattati" dalle caldaie a olio diatermico - destinata a "recuperare" la quota "libera" di energia termica resasi disponibile a seguito dell'eliminazione della parte impiantistica relativa alla produzione di Biodiesel;
- opere di connessione alla rete di distribuzione consistenti in costruzione di cavidotto 150 kV e cabina di sezionamento allacciati alla Stazione Elettrica 380/150 kV di Foggia previo ampliamento autorizzato con giusta dd n.203 del 10.09.2010.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 175 del 18 dicembre 2012, sottoscritta dal responsabile del Procedimento, Ing. Rocco Labellarte, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, di procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica di variante all'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, n. 1426 del 23 novembre 2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di 20 MWe (40,6 MWt) alimentato ad oli vegetali, nella località

“Posta da Piedi” del Comune di Foggia nonché opere di connessione alla rete di distribuzione consistenti in costruzione di cavidotto 150 kV e cabina di sezionamento allacciati alla Stazione Elettrica 380/150 kV di Foggia previo ampliamento autorizzato con giusta dd n.203 del 10.09.2010.

Le opere di variante saranno realizzate rispettando il cronoprogramma fornito dalla Società con nota acquisita al prot. 205 del 11.01.2012 che avrà una durata temporale di mesi 16 (sedici) per la totalità delle attività previste.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti per cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la variante così costituita da:

- eliminazione dal progetto delle sezioni preposte alla produzione di biodiesel (trans-esterificazione, esterificazione e pretrattamento degli oli vegetali);
- eliminazione dal progetto delle sezioni preposte allo stoccaggio dei derivati chimici e/o dei prodotti presenti nelle unità eliminate; lettera b)
- l'adeguata selezione di oli vegetali, necessitanti del solo trattamento di tipo fisico (filtrazione e anidridificazione) prima del loro invio in alimentazione all'impianto di produzione di energia elettrica;
- la scelta di motori diesel idonei ad essere alimentati con oli vegetali così selezionati;
- alla creazione di una sezione impiantistica - formata sinteticamente da n° 2 caldaie a olio diatermico in combinata con un turbogeneratore in grado di generare energia elettrica dall'energia termica recuperata dai fumi di combustione "trattati" dalle caldaie a olio diatermico - destinata a "recuperare" la quota "libera" di energia termica resa disponibile a seguito dell'eliminazione della parte impiantistica relativa alla produzione di Biodiesel;
- opere di connessione alla rete di distribuzione consistenti in costruzione di cavidotto 150 kV e cabina di sezionamento allacciati alla Stazione Elettrica 380/150 kV di Foggia previo ampliamento autorizzato con giusta dd n.203 del 10.09.2010;

Le opere di variante saranno realizzate rispettando il cronoprogramma fornito dalla Società con nota acquisita al prot. 205 del 11.01.2012 che avrà una durata temporale di mesi 16 (sedici) per la totalità delle attività previste.

Art. 3)

La presente costituisce variante all'autorizzazione unica quale titolo a costruire ed esercire l'impianto autorizzato con D.D. n. 1426 del 23.11.2007, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Ecoenergia S.r.l. nella fase di realizzazione della variante all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa e della relativa variante di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente variante alla D.D. n. 1426 del 23.11.2007 di Autorizzazione Unica avrà:

- durata di mesi 16 (sedici), per le opere a carico della Società, a partire dalla data del rilascio della presente autorizzazione
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere in variante all'impianto a biomassa già autorizzato con DD n. 1426 del 23 novembre 2007, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione della variante all'impianto autorizzato, che contenga la previsione di inizio e fine lavori, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

Inoltre la società deve depositare entro sessanta giorni dal rilascio della presente Determinazione Dirigenziale, in conformità alle prescrizioni riportate in premessa:

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con L.R. n. 31/2008;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/2007.

Sulla base dei criteri applicativi della D.G.R. n.2259/2010 condivisi con Avvocatura Regionale, la Società ha effettuato in data 07/11/2012 il pagamento degli oneri istruttori nella misura prevista dalla D.G.R. 35/2007.

Il mancato deposito nei termini perentori sopra indicati, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori, per la parte inerente la variante progettuale, è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi sedici dal rilascio della presente autorizzazione. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si

riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio della variante dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti interessati, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.
- a fine vita dell'impianto a rimuovere e portare utilmente al recupero secondo la normativa vigente le apparecchiature facenti parte dell'impianto; a rimuovere le fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, ecc.); a ripristinare lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente la fase di cantiere.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Foggia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 32 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
